N. 228012 Repertorio N. 33480 Raccolta	
VERBALE DI ASSEMBLEA	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno 2005 duemilacinque, il giorno 14 quattordici del mese	
di giugno, alle ore quindici	
In Milano, nel mio studio sito in Via Vittor Pisani n. 9.	
Avanti a me Dott. Pasquale Lebano, Notaio in Milano, iscritto	
al Collegio Notarile del Distretto di Milano	
si costituisce:	
ivi resi-	
dente = Imprenditore =	
Il Costituito, della cui identità personale io Notaio sono	
certo, rinuncia con il mio consenso all'intervento dei testi-	
moni a questo Atto e mi dichiara che in questo luogo, giorno	
ed ora, sono convenuti per riunirsi in Assemblea totalitaria,	
i soci della Società	
LARES S.R.L.	
con sede in Milano, (MI) Via della Commenda n. 41, dotata di	
un capitale sociale di Euro 10.400 (diecimilaquattrocento) in-	
teramente versato, Codice Fiscale e numero d'iscrizione presso	
il Registro delle Imprese di Milano 00582110128 ed iscritta al	
Repertorio Economico Amministrativo di Milano con il n.	
1442920.	
Il Costituito invita me Notaio a far risultare da questo Atto	
pubblico dei lavori dell'Assemblea e delle delibere che la	

stessa andrà a prendere.	
Aderendo io Notaio alla fattami richiesta dò atto di quanto	
segue.	
Su designazione unanime dei presenti assume la presidenza esso	
Comparente, il quale, in tale veste, constata che l'Assemblea,	
pur non essendo stata preventivamente convocata, può valida-	
mente deliberare essendo presenti oltre ad esso Comparente Am-	
ministratore Unico e titolare di una quota di nominali Euro	
1.040 (millequaranta), le Signore titolare di	
una quota di nominali Euro 9.100 (novemilacento) e	
titolare di una quota di nominali Euro 260 (duecentoses-	
santa).	
L'assemblea è quindi riunita in forma totalitaria.	
I presenti convengono il seguente:	
ORDINE DEL GIORNO	
- Trasferimento della sede sociale;	
- Modifica dell'oggetto sociale;	
- Adozione di un nuovo testo di statuto sociale ai sensi del	
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.	
Venendo alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del	
Giorno, il Presidente espone ai presenti i motivi che fanno	
ritenere opportuno procedere al trasferimento della sede so-	
ciale nonchè all'adozione di un nuovo testo di statuto socia-	
le, al fine di adeguare lo stesso alla riforma del diritto	
societario introdotta dal decreto legislativo 17 gennaio 2003,	

n. 6 e successive modifiche, nel quale non vengono modificati	
gli articoli relativi alla denominazione sociale, al capitale,	
alla durata ed alla data di chiusura degli esercizi sociali	
mentre viene modificato l'oggetto sociale.	
L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, con voto	
unanime	
delibera	
1) di trasferire la sede sociale da Milano, (MI) Via della	
Commenda n. 41 a Milano (MI), Piazzale Principessa Clotilde n.	
6 (indirizzo indicato solo ai fini del deposito presso il Re-	
gistro delle Imprese);	
2) di adottare il nuovo testo coordinato di statuto sociale	
testè illustrato dal Presidente all'assemblea, al fine di ade-	
guare lo stesso alla riforma del diritto societario introdot-	
ta dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e successive	
modifiche nel quale non vengono modificati gli articoli rela-	
tivi alla denominazione sociale, al capitale, alla durata ed	
alla data di chiusura degli esercizi sociali mentre viene mo-	
dificato l'articolo relativo all'oggetto sociale; detto statu-	
to, nella sua redazione aggiornata, scritta su otto fogli,	
viene allegato al presente Atto sotto la lettera "A" previa	
lettura da parte di me Notaio data al Costituito.	
Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chie-	
dendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente	
Assemblea.	

E	
richiesto io Notaio ho ricevuto questo Atto che, unitamente	
all'allegato, ho letto al Costituito il quale a mia interpel-	
lanza li approva e, confermandoli, li sottoscrive, con me	
Notaio, alle ore quindici e quaranta	
Questo Atto, scritto in parte con elaboratore elettronico da	
persona di mia fiducia e sotto la mia direzione e completato a	
mano da me Notaio, occupa di un foglio tre facciate intere, e	
quanto alla quarta scritta sin qui.	
F.to	
F.to Dott. Pasquale Lèbano - Notaro	

ALLEGATO "A" AL N. 228012 REPERTORIO N. 33480 RACCOLTA
STATUTO
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA
Art. 1. E' costituita una società a responsabilità limitata
con la denominazione
LARES S.R.L.
Art. 2. La Società ha per oggetto le seguenti attività:
- l'acquisto, la vendita, la permuta e la gestione di immobili
di proprietà sociale;
- la gestione e la locazione di immobili per uso ricettivo e
turistico ed ogni altra attività inerente la ricezione turi-
stica.
E' espressamente esclusa la gestione di Società immobiliari
nonchè l'attività di amministrazione del condominio di cui al-
l'Art. 1117 C.C.
Al fine di realizzare l'oggetto sociale e, quindi, quale atti-
vità non prevalente, la Società potrà:
- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobi-
liari ed immobiliari ritenute dall'Organo Amministrativo ne-
cessarie od utili;
- prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche
reale;
- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze
e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto
analogo o connesso od affine al proprio, nonché in altre so-

cietà.	
Tutte le attività finanziarie, qualificate tali dalla Legge,	
non saranno comunque svolte nei confronti del pubblico.	
E' espressamente esclusa la raccolta del risparmio, la loca-	
zione finanziaria attiva e l'acquisto di crediti d'impresa.	
La Società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e	
nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi	
necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.	
La Società può acquistare o cedere, concedere od accettare	
licenze d'uso di brevetti industriali, know-how e diritti di	
proprietà industriale e commerciale in genere.	
Art. 3. La Società ha la sede legale in Milano.	
Art. 4. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro	
rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei	
soci.	
Art. 5. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicem-	
bre 2050 e può essere prorogata.	
CAPITALE	
Art.6 Il capitale sociale è di Euro 10.400 (diecimilaquattro-	
cento) ed è rappresentato da tante partecipazioni quanti sono	
i soci.	
Art.7 A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre	
l'interesse in ragione di un punto percentuale annuo in più	
rispetto al tasso Euribor a tre mesi.	
Art.8. La Società può conseguire dai soci finanziamenti senza	

obbligo di rimborso ovvero con obbligo di rimborso, onerosi o
gratuiti, purché nei limiti ed alle condizioni statuiti dalla
legge in tema di raccolta del risparmio ai sensi dell'art.
2467 C.C.
Art.9 Ai sensi dell'Art. 2483 c.c. la società potrà emettere
titoli di debito con le modalità stabilite in sede di emissio-
ne.
Art.10 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzio-
nale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
I diritti sociali previsti nel precedente comma possono essere
modificati solo con il consenso di tutti i soci.
Art.11 Le quote sociali sono liberamente trasferibili per atto
tra vivi e per successione a causa di morte.
RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI
Art.12 Il socio ha diritto di recedere dalla società nei casi
di cui all'articolo 2473 c.c. e nelle altre ipotesi previste
dalla legge. Il recesso deve essere esercitato con le modalità
di cui all'articolo 2437-bis, in quanto compatibile.
Art. 13. Con decisione da assumersi con il voto favorevole di
tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale so-
ciale, può essere escluso per giusta causa il socio che:
1. sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione de-
finitiva;
2. sia sottoposto a procedure concorsuali;
3. risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti

della società;	
4. acquisisca direttamente o indirettamente senza il consenso	
degli altri soci la maggioranza del capitale di società con-	
corrente;	
Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con	
le modalità previste dall'articolo 2473-bis, la decisione di	
esclusione è definitivamente inefficace.	
AMMINISTRAZIONE	
Art.14. La Società può essere alternativamente amministrata,	
con scelta da adottarsi dai soci ai sensi dell'art. 2479 del	
Codice Civile, da un amministratore unico, da un organo ammi-	
nistrativo pluripersonale di natura collegiale composto da un	
numero minimo di due membri ad un numero massimo di sette mem-	
bri oppure da un organo amministrativo pluripersonale di natu-	
ra non collegiale i cui membri possono agire in via congiunta	
o disgiunta a seconda di quanto verrà stabilito all'atto della	
nomina; in tali casi si applicano rispettivamente gli articoli	
2257 e 2258 del Codice Civile.	
Gli amministratori possono essere anche non soci.	
Gli amministratori resteranno in carica per la durata stabili-	
ta dalla decisione dei soci ai sensi dell'art. 2479 ed anche	
sino a revoca o dimissioni.	
Gli amministratori possono essere rieletti.	
Art.15. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Am-	
ministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione,	

la sostituzione degli amministratori è regolata dall'articolo	
2386 c.c., in quanto compatibile.	
Nel caso il Consiglio di Amministrazione sia composto da due	
membri il dissenso sulla revoca del Consigliere Delegato de-	
termina la decadenza dell'intero Consiglio.	
15.1 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri	
congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa vengono a cessa-	
re la maggioranza degli amministratori, in caso di numero di-	
spari, o la metà degli stessi, in caso di numero pari, decado-	
no tutti gli amministratori. Gli amministratori o l'ammini-	
stratore devono entro dieci giorni sottoporre alla decisione	
dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel	
frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria am-	
ministrazione.	
Art. 16. Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese	
sostenute per l'ufficio, spetta un emolumento o indennità an-	
nuale, la cui misura è determinata dalla assemblea dei Soci.	
Sugli emolumenti degli Amministratori la Società potrà accan-	
tonare a favore degli stessi, una somma annuale commisurata ai	
compensi deliberati, nella misura massima del 20% (venti per	
cento), a titolo di indennità per cessazione del rapporto di	
mandato; indennità da corrispondersi alla cessazione del rap-	
porto.	
Tale indennità potrà essere accantonata, su delibera dell'as-	
semblea, anche mediante stipula di polizza assicurativa.	

Art. 17. Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazio-	
ne le decisioni possono essere adottate:	
(i) mediante consultazione scritta o sulla base del consenso	
espresso per iscritto, nel qual caso si applicano in quanto	
compatibili le disposizioni del successivo articolo 27.	
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di	
un unico documento ovvero di più documenti che contengano il	
medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli	
amministratori.	
(ii) Ovvero mediante delibera consigliare assunta con la pre-	
senza della maggioranza degli amministratori in carica, a mag-	
gioranza dei voti dei presenti.	
In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede,	
qualora il consiglio sia composto da più di due membri.	
Art. 18. Ove non sia già stato eletto da parte dei soci il	
Consiglio elegge per votazione palese fra i suoi membri il	
Presidente. Può eleggere anche uno o più Vice-Presidenti.	
Il Segretario, anche non Consigliere o non socio, viene desi-	
gnato dai consiglieri intervenuti a ciascuna riunione del	
Consiglio.	
Art. 19. Il Consiglio si raduna sia presso la sede sociale,	
sia altrove, in Italia o nei Paesi membri dell'Unione Europea.	
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate	
dal Presidente o da un Vice-Presidente allorché sia necessario	
e comunque nei casi previsti dal quinto comma dell'art. 2475	

C.C. o qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un
Consigliere. Le formalità di convocazione del Consiglio posso-
no essere delegate ad un terzo, anche non Consigliere o
non socio, per conto del Presidente o di un Vice-Presidente.
Art. 20. Il Consiglio viene convocato con lettera raccomandata
da spedirsi almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza a
ciascun Consigliere e, se esistente, a ciascun sindaco ef-
fettivo o al revisore, e nei casi di urgenza con telegramma,
telefax o posta elettronica da spedirsi ai medesimi almeno
ventiquattro (24) ore prima dell'adunanza.
Tuttavia il Consiglio di Amministrazione è validamente costi-
tuito anche quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi
componenti e dei componenti dell'organo di controllo, se nomi-
nato, e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati
previamente informati della riunione anche senza le formalità
richieste in via ordinaria per la convocazione.
Art. 21. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è
necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei consi-
glieri in carica.
In assenza del Presidente e di Vice-Presidenti la riunione è
presieduta dal Consigliere designato a maggioranza dagli in-
tervenuti.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si
tengano anche per audioconferenza o videoconferenza, nel qual
caso troveranno applicazione le disposizioni del successivo

articolo 31, in quanto compatibile.	
Art. 22. L'Amministratore unico od il consiglio di amministra-	
zione hanno tutti i poteri per l'amministrazione della Società	
ed hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano	
opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi	
soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente alla	
competenza dei soci.	
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
prie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i	
limiti della delega.	
Art. 23. L'Organo Amministrativo può nominare direttori, in-	
stitori e procuratori negoziali delegando ai medesimi, con-	
giuntamente o disgiuntamente, il potere di compiere deter-	
minati atti o categorie di atti in nome e per conto della So-	
cietà.	
Art. 24. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento	
della nomina i poteri di amministrazione possono essere attri-	
buiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggio-	
ranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere	
attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In man-	
canza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine	
alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, det-	
ti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiun-	
tamente tra loro.	
Art. 25. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente	

Amministrativo;	
3) la nomina - se del caso - dei sindaci e del Presidente del	
Collegio Sindacale o del revisore.	
Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consul-	
tazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscrit-	
to. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione	
del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particola-	
ri vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto	
di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli	
aventi diritto adeguata informazione.	
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di	
un unico documento ovvero di più documenti che contengano il	
medesimo testo di decisione, e viene presa con il voto favore-	
vole della maggioranza dei votanti che rappresentino almeno la	
metà del capitale sociale.	
Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo	
inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisio-	
ne.	
Art. 28. Le decisioni dei soci debbono essere adottate median-	
te deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis in	
merito alla trattazione dei seguenti argomenti:	
- modificazioni dell'atto costitutivo;	
- decisione di compiere operazioni che comportano una sostan-	
ziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modi-	
ficazione dei diritti dei soci;	

- gli argomenti che la legge o uno o più amministratori o tan-	
ti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale	
sottopongono alla loro approvazione;	
- decisione ai sensi dell'Art. 2482 bis quarto comma relativo	
alla riduzione del capitale sociale per perdite.	
L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede socia-	
le, purché in Italia o nei Paesi membri dell'Unione Europea,	
dall'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno otto	
giorni prima, o, se spedito successivamente, ricevuto almeno	
cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con	
lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare	
la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al	
domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convoca-	
zione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simila-	
ri, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'in-	
dirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che	
siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino	
espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione	
debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adu-	
nanza e l'elenco delle materie da trattare.	
Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il gior-	
no, il luogo, e l'ora per un'eventuale seconda convocazione,	
da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata per la	
prima.	
Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come	

sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale	
e tutti gli amministratori, i sindaci o il revisore siano pre-	
senti o informati e nessuno si opponga alla trattazione del-	
l'argomento.	
Art. 29. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
di Amministrazione o, ove esista, dall'Amministratore Unico	
o da persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea nomina un	
Segretario anche non socio e sceglie, se lo ritiene opportuno,	
due scrutatori. Le deliberazioni dell'assemblea sono con-	
statate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed,	
eventualmente, dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre	
quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il	
verbale viene redatto da Notaio. Nel verbale devono essere ri-	
assunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.	
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci	
ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua parteci-	
pazione.	
Art. 30. L'assemblea è costituita con la presenza dei soci che	
rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a	
maggioranza assoluta dei presenti e, nei casi di deliberazioni	
di modifica dell'atto costitutivo, con il voto favorevole dei	
soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.	
Art. 31. E' ammessa la possibilità che le adunanze delle As-	
semblee si svolgano anche per audioconferenza o videoconferen-	
za a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati	

i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti po-	
tranno affluire.	
Tutti i partecipanti devono poter essere identificati, deve	
essere loro consentito seguire la discussione, partecipare	
alla votazione simultanea ed intervenire in tempo reale nel-	
la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché	
poter visionare o ricevere documentazione e di poterne tra-	
smettere. La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si	
trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde	
consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verba-	
le.	
CONTROLLO LEGALE DEI CONTI	
Art. 32. La società può nominare il Collegio Sindacale e un	
Revisore e in tale ultimo caso si applicano tutte le norme	
previste per lo stesso in materia di Società per azioni.	
32.1 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art.	
2477 C.C., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria,	
allo stesso o al Revisore deve essere affidato il controllo	
contabile ed in tal caso tutti i membri del Collegio devono	
essere Revisori Contabili, iscritti nel Registro istituito	
presso il Ministero di Giustizia.	
Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e	
due supplenti, nominati dai soci, essi restano in carica per	
tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	

carica e sono rieleggibili.	
La retribuzione dei sindaci o del revisore sarà conforme al-	
le previsioni delle tariffe degli Ordini Professionali di	
appartenenza o, in mancanza, di quelle dei Dottori Commercia-	
listi.	
Qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio	
consolidato il controllo contabile deve essere attribuito al	
revisore piuttosto che ad una società di revisione.	
ESERCIZI SOCIALI ED UTILI	
Art. 33. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di	
ogni anno.	
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	
ovvero entro centottanta giorni, quando ricorrano le condizio-	
ni di cui all'articolo 2364 secondo comma c.c., i soci provve-	
dono all'approvazione del bilancio.	
Art. 34. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini	
e modi stabiliti dalla decisione dei soci che ne delibera la	
distribuzione o, in mancanza, dall'Organo Amministrativo.	
Il diritto al pagamento dei dividendi la cui distribuzione	
sia stata deliberata ai sensi del comma precedente si pre-	
scrive nel termine di cinque (5) anni.	
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
Art. 35. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi	
causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce	
le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidato-	

ri determinandone i poteri, ai sensi dell'art. 2489 C.C.	
Il bilancio finale di liquidazione approvato con voto unanime	
dei soci non è soggetto a reclamo e si intende approvato ai	
fini dell'art. 2493 del Cod. Civ. anche se non sia compiuto	
il termine ivi previsto.	
CLAUSOLA ARBITRALE	
Art. 36. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci	
ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti	
disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
del pubblico ministero, potrà essere risolta da un Collegio	
Arbitrale composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presi-	
dente dell'Ordine dei Commercialisti del luogo in cui ha sede	
la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta	
giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente.	
Nel caso in cui il soggetto designato non vi abbia provveduto	
nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte	
più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha	
sede la società.	
Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Col-	
legio Arbitrale.	
La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del	
Presidente del Collegio Arbitrale.	
F.to	
F.to Dott. Pasquale Lèbano - Notaro	

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCU-	
MENTO CARTACEO A SENSI DELL'ARTICOLO 20, 3° COMMA, DEL D.P.R.	
445/2000, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE	
AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.	